

# Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

\* \* \*

# Parere integrativo n. 197 del 14 dicembre 2021

Progetto:	Procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.  Impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 54,60 MW, localizzato nel Comune di Cerignola (FG) in località "Torre Giulia" e con parte delle opere di connessione ricadenti nel Comune di Stornara (FG).  ID_VIP: 4772
Proponente:	Torre Giulia Wind S.r.l.

## La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

#### **PREMESSO** che:

- con nota del prot. 003\_19tgv del 20.06.2019, acquisita con prot. DVA/16976 del 02.07.2019, la società Torre Giulia Wind S.r.l. (d'ora innanzi Proponente) ha presentato, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, come modificato con D.lgs. 104/2017, istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto oggetto del presente parere. Con successiva nota del 09.07.2019, acquisita in pari data con prot. DVA/17727, la Società ha inviato una riedizione dell'Avviso al pubblico in quanto la copia inviata a corredo dell'istanza originaria riportava un testo non conforme a quanto stabilito dalla norma;
- il progetto è assoggettato a procedura di VIA in quanto compreso tra le opere dell'Allegato II del D.lgs.
   152/2006 e ss.mm.ii., punto 2) "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW";
- il progetto prevede la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica, costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 54,60 MW, localizzato nel Comune di Cerignola (FG) in località "Torre Giulia" e con parte delle opere di connessione ricadenti nel comune di Stornara (FG);
- oltre a copia dell'attestazione di avvenuto assolvimento degli oneri contributivi dovuti per la procedura in questione, il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione, acquisita dalla Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale (d'ora innanzi Divisione) con prot. DVA/16976 del 02.07.2019:
  - ✓ Elaborati progettuali,
  - ✓ Studio di impatto ambientale,
  - ✓ Sintesi non tecnica,
  - ✓ Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui al DPR 120/2017,
  - ✓ Relazione paesaggistica,
- ai sensi dell'art.24, commi 1 e 2 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., la documentazione presentata in allegato alla domanda è stata pubblicata sul sito internet istituzionale all'indirizzo: <a href="https://va.minambiente.it/itIT/Oggetti/Documentazione/7144/10288">https://va.minambiente.it/itIT/Oggetti/Documentazione/7144/10288</a> dell'autorità competente e che la Divisione, con nota prot. 18312/DVA del 15/07/2019, ha comunicato a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati l'avvenuta pubblicazione su detto sito della documentazione;
- la Divisione con nota prot. 18312/DVA del 15/07/2019, acquisita dalla preesistente Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (d'ora innanzi Commissione) con prot. n. 2701/CTVA in data 15/07/2019 ha trasmesso, ai fini delle determinazioni della stessa Divisione e della predisposizione del decreto del provvedimento di VIA, la documentazione acquisita, comunicando la procedibilità dell'istanza di procedimento di VIA ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 152/2006 come da ultimo modificato con D.lgs 104/2017;
- con nota prot. 20936/DVA del 08/08/2019 acquisita al prot. 3095/CTVA del 08/08/2019, la Divisione ha trasmesso il "parere preliminare di competenza rispetto al P.A.I." dell'Autorità di Bacino

Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Sede Puglia inoltrato con nota prot. 9340 del 01.08.2019 e acquisita in pari data con prot. DVA/20329, parere positivo con prescrizioni;

- con nota acquisita al prot. 1165/CTVA del 30/04/2020 la Regione Puglia, Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio Sezione Autorizzazioni Ambientali, ha trasmesso la Deliberazione di Giunta Regionale dell'11.02.2020 n. 124, recante parere endoprocedimentale di VIA sfavorevole, pur dando atto dell'insistenza dello stesso in aree non dichiarate inidonee e dell'assenza di interferenza diretta su beni vincolati sotto il profilo culturale o della naturalità.
- con nota prot. 65900/MATTM del 25/08/2020 acquisita al prot. 2581/CTVA del 26/08/2020 la Divisione ha trasmesso alla neo insediata Commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale VIA VAS la nota prot. 029\_20tgw\_WTGW del 30.06.2020, acquisita il 06.07.2020 con prot, n. MATTM/51050, con cui il Proponente ha trasmesso le proprie controdeduzioni alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 124 dell'11.02.2020 recante il Parere di competenza della Regione Puglia;
- con nota acquisita al prot. 42/CTVA del 07/01/2021 il Proponente ha trasmesso delle integrazioni volontarie, inerenti al Report monitoraggio avifauna annuale, pubblicate sul sito;
- con Parere n. 79 del 26 marzo 2021, sulla base dell'istruttoria in gran parte perfezionata precedentemente alla sua rinnovata costituzione, la Commissione ha espresso parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto ID\_VIP 4772 Impianto per la produzione di energia da fonte eolica costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza pari a 4,2 MW per una potenza complessiva pari a 54,60 MW, localizzato nel Comune di Cerignola (FG) in località "Torre Giulia" e con parte delle opere di connessione ricadenti nel Comune di Stornara (FG), fatte salve, per quanto di competenza, le determinazioni delle Amministrazioni preposte in materia paesaggistica, ed a condizione che il Proponente ottemperi alle sette condizioni ambientali indicate nel suddetto Parere n. 79 del 26 marzo 2021;
- con nota acquisita al prot. 5443/CTVA del 09/11/2021 la Direzione ha rappresentato che "con riferimento al procedimento in oggetto, con nota del 27 agosto 2021, acquisita al prot.92212/MATTM del 30 agosto 2021, le società Torre Giulia s.r.l. e Sud Agricola s.r.l., proprietarie di un ampio compendio agricolo e ricettivo in prossimità dell'area di intervento, hanno effettuato un'istanza di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90, attinente al parere espresso da codesta Commissione. Nel dettaglio, nell'istanza, che ad ogni buon fine si allega, le suddette società sostengono che 4 dei 13 aerogeneratori costituenti il progetto insistono in aree di loro proprietà, di cui "I addirittura sul viale di accesso dell'azienda o in sua strettissima prossimità". Le società riferiscono altresì che "ad un primo esame sembra peraltro che gli studi di impatto ambientale della Società Torre Giulia Wind srl abbiano del tutto trascurato di considerare l'esistenza della azienda delle scriventi erroneamente descrivendo le zone in esame come prive di manufatti". Anche tenendo conto dei potenziali impatti in termini, solo a titolo esemplificativo, di rumore, shadow flickering e distanza di sicurezza in relazione al calcolo della massima gittata, si chiede a codesta Commissione di effettuare tutte le analisi del caso necessarie alla verifica della correttezza di quanto segnalato dalle due aziende interessate. A tal proposito, per completezza, si trasmettono le ulteriori osservazioni delle suddette società".
- trattasi di osservazioni tardive, rubricate come tale nel portale, rispetto alle quali la Direzione ha però
  ritenuto necessario richiedere alla Commissione l'analisi della veridicità delle affermazioni ivi
  contenute, che contraddicono le asserzioni rese dal proponente, al fine evidente di una possibile
  revisione del parere già reso;
- alla data odierna non risulta pervenuto ancora il parere del MIC.

### **CONSIDERATO** che:

- il progetto "Torre Giulia", inerente alla realizzazione e messa in esercizio di un impianto eolico per la produzione di energia, è costituito da 13 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 4,2 MW per una potenza complessiva di 54,60 MW;
- ogni aerogeneratore di potenza nominale 4,2 MW è ad asse orizzontale costituito da un sistema tripala,
   con generatore di tipo asincrono, con diametro del rotore pari 150 m, ed altezza mozzo pari a 105 m,
   per un'altezza massima (punta della pala) pari a 180 m;
- come si evince dalla documentazione trasmessa dalle società Torre Giulia s.r.l. e Sud Agricola s.r.l. "quattro aereogeneratori del progetto eolico si posizionano all'interno delle proprietà....... e in particolare il numero 7 si pone a ridosso del viale di accesso e pochi centinaia di metri dal complesso edilizio di Torre Giulia";



Figura: Sovrapposizione proprietà Sud Agricola Srl e progetto eolico Torre Giulia Wind S.r.l.

- dall'esame della documentazione presentata dalle società Torre Giulia s.r.l. e Sud Agricola s.r.l., si evince come "Torre Giulia oggi è diventata l'elegante cornice di eventi legati alla ristorazione quali ricevimenti nuziali, banchetti di vario genere (diciottesimi, compleanni, comunioni, cresime, compleanni, anniversari) ed eventi aziendali e non, registrando la presenza, a seconda delle annate, di un numero di ospiti che varia dai 60.000 ai 70.000 circa, generando un fatturato che nel 2019 ammontava a circa € 3.300.000. La villa con il parco e le 4 sale dove si svolgono gli eventi (Archi, Giulia, Cantina e Giardino d'inverno) possono ospitare in contemporanea fino a 1.500 ospiti al giorno, senza considerare gli eventi serali. La struttura è fornita di 3 cucine interne, per un totale di 1.000 mq solo fra cucine e pasticceria";
- nel paragrafo "Analisi delle caratteristiche del paesaggio nelle sue componenti naturali ed antropiche dello SIA" il Proponente afferma che: "all'interno della perimetrazione così come nelle immediate vicinanze, le forme di edificazione sono unicamente rappresentate da fabbricati sparsi diffusi nel territorio, tutti gli immobili destinati a civile abitazione, sono assolutamente ad una distanza superiore ai 320 m dal singolo aerogeneratore, che rappresenta la distanza minima di sicurezza dal calcola della gittata. Gli studi di VIA hanno previsto il censimento scrupoloso di tutti i fabbricati per un raggio ampiamente superiore ai 320 m attorno ai singoli aerogeneratori e di tutte le masserie o beni architettonici presenti nel raggio di 1 km. Dal censimento è emerso che la maggior parte dei fabbricati presenti sono abbandonati o utilizzati esclusivamente come deposito, solo alcuni sono adibiti ad abitazione occasionale e comunque da questi ultimi gli aerogeneratori sono posti ad alcune centinaia di metri;
- di contro, dall'esame della documentazione presentata dalle società Torre Giulia s.r.l. e Sud Agricola s.r.l., verificato a mezzo di immagini satellitari tratte dai geoportali, si evince come il complesso immobiliare Torre Giulia, di ampie dimensioni e con funzioni economiche molto rilevanti, sia stato considerato solamente sotto il profilo della verifica delle distanze minime nella valutazione dell'impatto acustico, mentre non è stato adeguatamente preso in considerazione rispetto alle altre componenti ambientali valutate nel SIA, prima fra tutte quella relativa all'impatto sul paesaggio.

Alla luce di quanto emerso, e considerata la nuova formulazione dell'art. 5, comma 1, lett. o-quater del D.lgs. 152/06, come modificata dall'art. 50, comma 1 della L. 120/2020, che definisce "condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio.

RITENUTO che la carente ed omissiva rappresentazione dello stato di fatto ad opera del SIA imponga di tener conto della difforme situazione di fatto appresa dal contributo apportato all'iter ancora pendente, attraverso l'utilizzo di questo potere conformativo dello sviluppo progettuale, in quanto da un lato il suo esercizio permette di pervenire ad un effetto utile della procedura quanto a conclusione favorevole dello stesso mediante l'indicazione vincolante di indirizzi progettuali che elidano, limitino o mitighino gli impatti negativi non rappresentati, dall'altro proprio le condizioni in cui detto potere si estrinseca contribuiscono a dettare il quadro della sostenibilità dell'intervento.

**VALUTATO che** gli aerogeneratori 4, 5, 6 e 7 sono posti a distanza eccessivamente ravvicinata rispetto agli immobili degli autori del contributo pervenuto, di cui è dimostrato l'utilizzo a fini residenziali e ricettivi, e la presenza di persone anche in alto numero, oltre che un utilizzo dell'area a fini turistici.

**RILEVATO che** l'interferenza diretta con detta attività e con detto sistema insediativo riguarda gli aerogeneratori 4, 5, 6 e 7, che comunque rispettano i limiti di rumore e vibrazioni, mentre i restanti non presentano tale interferenza, tanto meno di natura estetica, posto che – in assenza di aree inidonee e di vincoli escludenti – hanno di recente visto la luce anche guide turistiche dedicate specificamente ai parchi eolici italiani.

RITENUTO che l'obiettivo della produzione energetica da fonti rinnovabili e l'apporto dato dal progetto in esame, anche con la riduzione degli aerogeneratori di quelli più prossimi all'edificio, sia in termini ambientali superiore a una generica aspettativa dominicale di veder conservata l'intera proprietà, tenuto anche conto che proprio in ragione dell'interesse pubblico alla transizione energetica i procedimenti autorizzativi ex D.lgs. 387/01 sono caratterizzati dall'attribuzione ai relativi progetti dei connotati di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza ai fini dell'espropriazione delle proprietà private oggetto di localizzazione dell'impianto.

Tutto ciò premesso, in conclusione, ritenendo di poter confermare il giudizio positivo, con l'introduzione di una nuova condizione di indirizzo come di seguito indicata,

#### La Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

per le ragioni in premessa indicate e sulla base delle risultanze dell'istruttoria già svolta integrata da quella supplementare che precede, e, in particolare, dei contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quali motivazioni del presente parere,

#### **CONFERMA**

parere positivo circa la compatibilità ambientale del progetto inerente all'impianto eolico denominato "Torre Giulia" da ubicare nel comune di Cerignola (FG) e relative opere di connessione, a condizione che si ottemperi, oltre che alle condizioni ambientali elencate nel Parere n. 79 del 26 marzo 2021, all'ulteriore condizione dirimente, con valenza di indirizzo progettuale vincolante, che la progettazione esecutiva stralci gli aerogeneratori 4, 5, 6 e 7.

Per e su delega del Presidente

La coordinatrice della SC VIA

Avv. Paola Brambilla